

PROGETTO INNOCENTI

Cassazione penale , sez. I, 23 gennaio 2008, n. 6619

SENTENZA/ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

1) PR.PA. N. IL (OMISSIS);
avverso ORDINANZA del 01/03/2007 CORTE APPELLO di SALERNO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CASSANO MARGHERITA;
lette le conclusioni del P.G. Dr. Baglione Tindari, che ha concluso
per l'inammissibilità del ricorso.

Fatto

In data 1 marzo 2007 la Corte d'appello di Salerno rigettava la richiesta di sospensione dell'esecuzione della pena formulata ai sensi dell'[art. 635 c.p.p.](#) da Pr.Pa., condannato con sentenza pronunciata il 23 giugno 1994 (irrevocabile il 6 aprile 1995) dalla Corte d'assise d'appello di Catanzaro quale esecutore materiale degli omicidi di P.G. e Pa.An., e del tentato omicidio di P.R.. La domanda costituiva la reiterazione di un'istanza analoga, fondata sui medesimi elementi di fatto, presentata dal condannato e rigettata con provvedimento in data 26 gennaio 2004 dalla Corte d'appello di Salerno. Avverso il citato provvedimento ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore di fiducia, Pr., il quale lamenta: a) assoluta carenza di motivazione in ordine agli elementi offerti dalla difesa, non limitati alle sole dichiarazioni di D.P. - peraltro confesso e rinviato a giudizio in relazione al delitto di omicidio di P.F. - atti a dimostrare l'estraneità di Pr. dall'ambito criminale in cui era maturato l'omicidio per il quale il ricorrente è stato condannato; b) travisamento del fatto; c) violazione dell'[art. 635 c.p.p.](#); d) omessa motivazione in ordine all'istanza, avanzata in via subordinata, di applicazione di una misura cautelare meno afflittiva, avuto riguardo ai parametri sanciti dall'[art. 274 c.p.p.](#)

Diritto

Il ricorso non è fondato.

1. La sospensione dell'esecuzione della pena prevista dall'[art. 635 c.p.p.](#) è un istituto di carattere eccezionale, poichè deroga al principio di obbligatorietà dell'esecuzione, e presuppone l'esistenza di situazioni in cui appaia verosimile l'accoglimento della domanda di revisione e la conseguente revoca della condanna. In questo contesto il rinvio a giudizio di un altro concorrente nel reato che si autoaccusi in ordine ai medesimi delitti per i quali il coimputato è stato dichiarato responsabile, in qualità di autore materiale, di due omicidi e di un tentato omicidio, con sentenza di condanna irrevocabile non costituisce un elemento sufficiente ai fini dell'accoglimento dell'istanza [ex art. 635 c.p.p.](#), essendo indispensabili le verifiche giudiziali in ordine a dichiarazioni autoaccusatorie, non escludenti, comunque, l'ipotesi concorsuale.

Il provvedimento impugnato è, quindi, esente dai vizi denunziati dalla difesa, i cui rilievi di violazione dell'[art. 635 c.p.p.](#), di infondatezza delle accuse mosse a Pr. e di travisamento del fatto appaiono manifestamente infondati anche alla luce della riezione di identica istanza da parte della Corte d'appello di Salerno in data 26 gennaio 2004, dell'assenza di un mutamento sopravvenuto del quadro probatorio e dell'intervenuto rigetto, in data 15 novembre 2007, da parte della Corte d'appello di Salerno della domanda di revisione della sentenza pronunciata dalla Corte d'assise di appello di Catanzaro il 23 giugno 1004 (irrevocabile il 6 aprile 1995).

2. Alla luce di quanto sopra esposto appare manifestamente priva di pregio la dedotta violazione di legge per omessa adozione di una misura meno affittiva, tenuto conto, ai sensi dell'[art. 274 c.p.p.](#), dell'estrema gravità dei delitti per i quali è intervenuta sentenza di condanna, dell'entità della pena inflitta, della personalità dell'imputato e del contesto in cui sono maturati i fatti delittuosi.

3. Al rigetto del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 gennaio 2008. Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2008